

La farmacovigilanza in ambito equino NDPA

Dott. Angelo Corsaro

Siena, 23/02/2024

AREZZO
Via Piero Calamandrei, 173 - 52100
Centralino 0575/2551
P.I. e C.F. 02236310518

SIENA
Piazza Rosselli, 26 - 53100
Centralino 0577/535111

GROSSETO
Via Cimabue, 109 - 58100
Centralino 0564/485111



Indice



Ministero della Salute

- Reg. 6/2019
- Reg. 4/2019
- D.Lgs. 27/2021
- D.Lgs. 218/2023
- O.M. 21/07/2011 e ss.mm.ii.
(c.d. ordinanza Martini)
- Principi di tutela e gestione
degli equidi – opuscolo
informativo DGSAF –
MINSAL febbraio 2017

- **Farmacosorveglianza vs. farmacovigilanza**
- **REV e registrazioni**
- **Uso in deroga**
- **Scorte vs. Rimanenze**
- **Gestione farmaci scaduti**
- **Uso improprio**
- **Antimicrobicoresistenza**
- **Sostanze e pratiche proibite**



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

- Decreto MASAF-2023-
0368162 – Regolamento
per il controllo delle
sostanze proibite



Comune di Siena

- Ordinanza sindacale n.° 3
del 01/02/2024 - Protocollo
per il controllo dei
trattamenti farmacologici
nei cavalli del Palio – anno
2024



FARMACOSORVEGLIANZA vs. FARMACOVIGILANZA

FARMACOSORVEGLIANZA → **CONTROLLO** sul corretto uso del farmaco secondo le disposizioni di legge




AUTORITA' COMPETENTE = es. **VETERINARI ASL**

Durante il controllo può essere acquisita ogni evidenza documentale e materiale video-fotografico (art. 41, c. 3 D.Lgs. 218/2023)

FARMACOVIGILANZA → scienza e attività relative all'individuazione, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli **EVENTI AVVERSI SOSPETTI** o di altri problemi correlati ad un medicinale.

Chi la fa?: **VETERINARIO, FARMACISTA, ALLEVATORE**

<https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P>



Principi di tutela e gestione degli equidi – opuscolo informativo DGSAF – MINSAL febbraio 2017

Il proprietario e il detentore devono **assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario** e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'**utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari** deve avvenire **conformemente alle disposizioni** previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modifiche e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006) -> abrogato dal 18/01/2024 e sostituito dal **D.Lgs. 218/2023**

Garantire la corretta identificazione, registrazione e destinazione d'uso dell'animale: microchip, documento unico di identificazione a vita (SLID) e registro di stalla



DATI ESSENZIALI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE REV E PER LA CORRETTA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO -> NDPA ≠ DPA



REV E REGISTRAZIONI

EQUIDI DPA VS. EQUIDI NDPA

EQUIDE DPA -> animale destinato alla produzione di alimenti

Stesse procedure gestionali di altri animali DPA

REV o indicazione terapeutica in caso di rimanenze (scorta fittizia) vengono registrate su **registro dei trattamenti da compilare entro 48 ore dal trattamento**, corretta gestione delle rimanenze e dell'eventuale scorta

C.U. effettuato su:

- registro forniture
- registro carico e scarico
- registro movimentazioni "scorta fittizia"
- registro ricette (REV) -> adeguatezza prescrittiva (in relazione a diagnosi, esami di laboratorio, realtà zootecnica)
- registro trattamenti
- registro indicazioni terapeutiche e protocolli
- indicatori allevamenti DPA (indicatori utilizzo farmaco)
- modelli 4 (sez. B – I.C.A.): verifica rispetto tempi d'attesa e dichiarazioni trattamenti effettuati nei 90 giorni precedenti la movimentazione verso il macello
- uso in deroga
- **rimanenze, scaduti, sostanze farmacologicamente attive e ad uso esclusivo del veterinario**
- **in presenza di scorta: modalità di conservazione del farmaco con accesso a veterinario autorizzato, rispetto dei tempi di registrazione per lo scarico, verifica giacenza. La scorta in allevamento può essere autorizzata su richiesta dell'allevatore.**
- registrazione di eventuali trattamenti ormonali
- valutazione rischio antibioticoresistenza



REV E REGISTRAZIONI

EQUIDE DPA -> animale destinato alla produzione di alimenti

Se prescriviamo/trattiamo un DPA con farmaci riservati a NON DPA dobbiamo **cambiare la destinazione d'uso** contestualmente alla prescrizione/trattamento (su SLID e su BDN)

Sostanze essenziali e recanti un **maggior beneficio clinico** comprese nel **Regolamento (CE) 1950/2006** -> in caso di trattamento su un DPA con una delle sostanze riportate in tale regolamento il **tempo di sospensione è di 6 mesi e il trattamento deve essere registrato anche sullo SLID** (es: acepromazina, metoclopramide, diazepam, propofol, ecc...)

Nel caso dell'**uso di farmaci in deroga (art. 113 del Reg. (UE) 6/2019)**, il farmaco selezionato dal veterinario dovrà essere presente nell'**allegato I del Reg. (UE) 37/2010** (elenco farmaci consentiti in relazione alla specie DPA). Il tempo d'attesa verrà stabilito in ottemperanza dell'**art. 115 del Reg. (UE) 6/2019**.

**VANTAGGI DEL DPA: valore residuo e quindi abbattimento dei costi di smaltimento
(divieto di macellazione di animali precedentemente impiegati in attività sportive – D.Lgs. 36/2021)**



REV E REGISTRAZIONI

EQUIDI DPA VS. EQUIDI NDPA

EQUIDE NDPA -> animale destinato alla produzione di alimenti

Procedure per animali NDPA e PET

REV, corretta gestione delle rimanenze e dell'eventuale scorta

C.U. effettuato su:

- registro ricette (REV su vetinfo) -> appropriatezza prescrittiva (in relazione a diagnosi, esami di laboratorio, realtà zootecnica)
- **rimanenze, scaduti, sostanze farmacologicamente attive e ad uso esclusivo del veterinario**
- **in presenza di scorta: modalità di conservazione del farmaco con accesso a veterinario autorizzato, rispetto dei tempi di registrazione per lo scarico (a cura del veterinario), verifica giacenza. La scorta in allevamento può essere autorizzata su richiesta dell'allevatore. **IL VETERINARIO EFFETTUA UN CONTROLLO DELLA GIACENZA E AGGIORNA ENTRO IL 05/01 E IL 05/07 DI OGNI ANNO IL SISTEMA DI TRACCIABILITA' (vetinfo) - D.Lgs. 218/2023.****

VANTAGGI DEL NDPA: minori implicazioni burocratiche e maggior numero di farmaci a disposizione

NESSUNA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI, AD ECCEZIONE DELLA SCORTA



REV E REGISTRAZIONI

COMPRESENZA DI EQUIDI DPA E EQUIDI NDPA



- **DOPPIA GESTIONE**
- **MAGGIORI IMPLICAZIONI BUROCRATICHE**
- **CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MAGGIORE -> C.U.**



USO IN DEROGA NDPA

- Il **VETERINARIO** in **assenza di un farmaco** autorizzato per un'indicazione in una **specie NDPA** può prescrivere:
- Farmaco autorizzato nello stesso Stato membro o in altro Stato Membro per l'impiego nella stessa specie o in un'altra specie animale, per la stessa indicazione o per un'altra indicazione
 - In mancanza di tale opportunità può essere prescritto un farmaco umano
 - In mancanza delle precedenti condizioni può essere prescritto un farmaco galenico
 - In mancanza delle precedenti condizioni, ad eccezione dei medicinali immunologici, può essere utilizzato un farmaco autorizzato in un paese terzo per la stessa specie e la stessa indicazione

Il veterinario dovrà riportare una **dichiarazione sulla REV** in merito alla motivazione della scelta terapeutica individuata per l'animale in questione.

NON SI APPLICANO TEMPI DI SOSPENSIONE
(NDPA)



SCORTE vs. RIMANENZE IN ALLEVAMENTO NDPA

SCORTE (artt. 31 e 32 – D.Lgs. 218/2023)

AUTORIZZAZIONE rilasciata dalla AUSL solo a operatori che non abbiano riportato condanne penali, in presenza di un veterinario responsabile, in relazione alla realtà professionale, alla tipologia e dimensione dello stabilimento e alla situazione geografica

TIPOLOGIE FARMACI DETENIBILI:

- Medicinali veterinari
- Medicinali omeopatici veterinari e umani (nel rispetto della deroga)

TIPOLOGIE DI MEDICINALI NON DETENIBILI:

- Medicinali veterinari contenenti antimicrobici per cui l'EMA raccomanda la limitazione (CLASSE B AMEG)
- Medicinali veterinari contenenti antimicrobici ai fini della fabbricazione di mangimi medicati o da somministrarsi, per trattamento non individuale, attraverso alimenti liquidi o solidi e acqua di abbeverata, ad eccezione di quantitativi ridotti, utilizzabili per un periodo non superiore a 5 giorni

VETERINARIO RESPONSABILE della **DETEZIONE** e dell'**UTILIZZAZIONE** della **SCORTA** con cadenza **SEMESTRALE** effettua:

- **CONTROLLO GIACENZA**
- **AGGIORNA VETINFO** (sistema informativo della tracciabilità) **ENTRO 5 GENNAIO E 5 LUGLIO DI OGNI ANNO** (scarico massivo)

RIMANENZE (art. 36 – D.Lgs. 218/2023)

NO SCORTA!!!

MA DEVONO ESSERE CONSERVATE COME DA AIC!!!

Consiste nel quantitativo di **farmaco residuo** da un trattamento precedente e utilizzabile successivamente dietro **INDICAZIONE DI UN MEDICO VETERINARIO** (in equidi DPA tale indicazione deve essere effettuata mediante procedura informatica su vetinfo).

La rimanenza potrà essere usata **NEI TEMPI DI VALIDITA' INDICATI DEL FARMACO** dalla data di apertura, che dovrà essere riportata sulla boccetta.



**NESSUNA REGISTRAZIONE ELETTRONICA
DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI**



SCADUTI

Farmaco scaduto: farmaco che ha superato la data di scadenza stampata sulla confezione oppure farmaco che, una volta aperto, ha superato il periodo di validità dopo la prima apertura (dato indicato sulla confezione o nel bugiardino)

■ **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura inferiore a 25 °C.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Rientrano tra i **rifiuti sanitari** e devono

- Essere **separati** dagli altri prodotti;
- **Identificati** da apposito cartello e /o riposti in apposito contenitore;
- È auspicabile che esista una **procedura** specifica per il loro smaltimento;
- È necessaria la presenza di **apposito contratto con ditta di smaltimento autorizzata** che riporti la voce **CODICE CER 18.01.09**. Ad ogni ritiro viene rilasciata copia del **formulario** dell'avvenuto ritiro (se <20m³ - ritiro annuale).
- Per gli operatori professionali (es.: scuderie, ippodromi, maneggi): **NO SMALTIMENTO NEL PUNTO DI RACCOLTA DELLA FARMACIA**

I **contenitori vuoti** sono **assimilati agli urbani** e vengono smaltiti secondo le modalità stabilite per la raccolta differenziata del proprio comune.



USO IMPROPRIO

L'uso di un medicinale veterinario **in modo non conforme** a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (**bugiardino**); il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario.

es.: Usare un antibiotico a dosaggio superiore a quello consigliato
oppure usare un farmaco per via endovenosa piuttosto che per via intramuscolare

SANZIONE: 1.550 - 9.300€



ANTIMICROBICORESISTENZA

Fenomeno per cui batteri responsabili di malattia negli animali, nell'uomo, ed in entrambi (cosiddetti agenti batterici zoonosici), diventano "resistenti" all'azione terapeutica di uno o più antibiotici

Regole di corretta prassi e utilizzo del farmaco veterinario:

- Non utilizzare antibiotici **scaduti**
- Non utilizzare antibiotici **oltre la data di validità dalla data di apertura** (vedi bugiardino)
- Non utilizzare antibiotici **conservati in modo non conforme all'AIC**
- Non utilizzare antibiotici **ad un dosaggio inferiore rispetto all'AIC**
- Non utilizzare antibiotici **in modo sistematico**
- Non utilizzare antibiotici **per compensare un'igiene carente, pratiche zootecniche inadeguate o mancanza di cure, cattiva gestione degli allevamenti**
- Non utilizzare antibiotici **per profilassi** (somministrazione ad un gruppo/categoria di animali non malati in un determinato periodo critico), se non in **casi eccezionali**, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali
- Non utilizzare antibiotici **per metafilassi** (trattamento di un determinato gruppo/categoria o dell'intero effettivo degli animali, quando vi sono uno o più individui con malattia batterica clinicamente manifesta che fa supporre un'elevata probabilità di diffusione dell'agente batterico), se non quando il rischio di diffusione di una malattia infettiva è elevato e non sono disponibili alternative adeguate
- L'impiego di antibiotici a **scopo profilattico o metafilattico**, nel rispetto del Reg. (UE) 6/2019, deve essere **debitamente giustificato e documentato**
- Non utilizzare antibiotici **riservati al trattamento di specifiche infezioni nell'uomo mediante l'uso della deroga**



O.M. 21/07/2011 e ss.mm.ii. - ORDINANZA MARTINI

Art. 3

Sostanze ad azione dopante

1. È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli **organizzatori delle manifestazioni** di cui all'art. 1 adottano un **regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1** e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.



SOSTANZE PROIBITE – CATEGORIA A

(ALL. 1 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)

- **Sostanze non approvate:** non rientranti in alcuna classe farmacologica ovvero non autorizzate per l'impiego in veterinaria
- **Agenti anabolizzanti:** steroidi
- **Ormoni peptidici, fattori della crescita e sostanze correlate:** EPO, GH e GHRF – è esclusa l'ossitocina se usata per femmine in allevamento o per il trattamento dell'ostruzione esofagea -> da riporta sul libro delle medicazioni
- **Ormoni e modulatori metabolici:** insulina
- **Sostanze con soglia minima consentita:** boldenone, estranediolo, testosterone (fino a certe soglie sono permessi)



IN TUTTE LE FASI DELLA VITA DEL CAVALLO È PROIBITA LA PRESENZA NEL SUO ORGANISMO DI TALI SOSTANZE, ISOMERI, METABOLITI O INDICATORI SCIENTIFICI CHE NE EVIDENZINO L'AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE, CONTATTO O ESPOSIZIONE



CONTROLLO SOSTANZE PROIBITE: ANTIDOPING

SOSTANZE PROIBITE – CATEGORIA B

(ALL. 2 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)

- Sostanze che agiscono sul sistema nervoso
- Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare
- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio
- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo
- Sostanze che agiscono sul sistema urinario
- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo
- Sostanze che agiscono sul sistema muscoloscheletrico
- Sostanze che agiscono sul sistema circolatorio
- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario, escluse quelle presenti nei vaccini
- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino
- Sostanze endocrine e analoghi sintetici
- Agenti mascheranti



IL GIORNO DELLA CORSA, DELLA MANIFESTAZIONE, DELLA PROVA DI QUALIFICA O RIQUALIFICA È PROIBITA LA PRESENZA NELL'ORGANISMO DEL CAVALLO DI TALI SOSTANZE, ISOMERI, METABOLITI O INDICATORI SCIENTIFICI, OLTRE A QUELLE DI CATEGORIA A, CHE NE EVIDENZINO L'AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE, CONTATTO O ESPOSIZIONE. È CONSENTITA SOLO PER SOSTANZE ENDOGENE O DERIVANTI DALL'ALIMENTAZIONE NATURALE PURCHÉ ENTRO I LIMITI STABILITI DALL'ALLEGATO 2.



CONTROLLO SOSTANZE PROIBITE: ANTIDOPING

SOSTANZE PROIBITE – CATEGORIA B CON SOGLIA

(ALL. 2 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)

- Diossido di carbonio <36mmol/l nel plasma
- Acido salicilico <750µg/ml urina o 6.5µg/ml nel plasma
- Idrocortisone <1µg/ml nelle urine
- Prednisolone <0.01µg/ml nelle urine (P. Libero)
- Metoxitiramina <4µg/ml nelle urine (libera e coniugata)
- Arsenico <0.3µg/ml nelle urine
- Cobalto <0.1µg/ml nelle urine o 0.025µg/ml nel plasma (libero e coniugato)



SOTTO LA SOGLIA INDICATA NON SONO CONSIDERATE SOSTANZE PROIBITE



CONTROLLO SOSTANZE PROIBITE: ANTIDOPING

SOSTANZE PROIBITE – CATEGORIA A e B

(ALL. 1 e 2 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)



DURANTE L'ALLEVAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE ASTE PUBBLICHE È PROIBITA LA PRESENZA NELL'ORGANISMO DEL CAVALLO DI SOSTANZE DI CATEGORIA A E B

TRANNE, NEL CASO DELLE SOSTANZE DI **CATEGORIA B**, SE LA PRESENZA DI TALI SOSTANZE NEL CAVALLO SIA GIUSTIFICATA DA UNA PRESCRIZIONE VETERINARIA (REV).

IL VETERINARIO DEVE RILASCIARE APPOSITO CERTIFICATO CHE ATTESTI **DIAGNOSI, PROGnosi**, TEMPO DI SOSPENSIONE DALL'ATTIVITÀ AGONISTICA (**CONVALESCENZA**) E **MODALITÀ DI RIABILITAZIONE** DA SEGUIRE.

IL TRATTAMENTO DEVE ESSERE RIPORTATO NEL LIBRO DELLE MEDICAZIONI.



REGISTRAZIONI ANTIDOPING

Art. 5 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)

L'allenatore o il proprietario o il detentore **ENTRO 24 ORE** dal trattamento deve far riportare le terapie somministrate nel **LIBRO DELLE MEDICAZIONI** dallo stesso **VETERINARIO** che ha eseguito la visita, la diagnosi, la prognosi e che ha prescritto e/o somministrato la terapia al cavallo.

Nel caso di trattamenti ripetuti dovrà riportare la data della prima e dell'ultima somministrazione.

Il libro delle medicazioni deve essere esibito in caso di richiesta del veterinario incaricato dal MASAF.

Le somministrazioni effettuate dovranno essere riportate nello SLID.

In caso di mancanza o errata compilazione del libro delle medicazioni



Deferimento alla procura della disciplina per l'irrogazione di sanzioni (fino a 3.000€)



PRATICHE PROIBITE

Art. 6 e All. 3 Regolamento per il controllo delle sostanze proibite - Decreto MASAF-2023-0368162)

Pratiche che **compromettono** la regolarità delle corse e delle manifestazioni, l'integrità, la salute ed il benessere del cavallo, la sicurezza del fantino, del guidatore o degli altri partecipanti. Si differenziano in **pratiche proibite generali** – finalizzate a tutelare il cavallo per tutta la sua vita – o **specifiche** – proibite il giorno della corsa.

In ambito **FARMACO**:

• All. 3, par. 1, punti h), i), j) e l) [pratiche proibite generali]:

h) è vietato **sottoporre i cavalli a trattamenti medici senza prescrizione veterinaria**;

i) è vietato da parte di **persone prive di Laurea in Veterinaria** e abilitazione alla professione praticare manualità chirurgiche o invasive ad un cavallo o **qualsiasi atto di competenza veterinaria**;

j) è vietata qualsiasi **terapia** e/o manualità chirurgica **non giustificata da una patologia**;

l) è vietato l'uso di procedure fisiche o veterinarie o **trattamenti farmacologici per mascherare gli effetti o i segni di una patologia** in modo da consentire l'allenamento o la corsa.

• All. 3, par. 2, punti a) e b) [divieto di somministrazione]:

a) È vietato sottoporre il cavallo ad **infiltrazioni intrarticolari 14 giorni prima della corsa**;

b) vietata, **da 48 ore prima del giorno della corsa/manifestazione**, la somministrazione e/o applicazione di qualsiasi prodotto o **specialità farmaceutica**.

In caso di violazioni:

Deferimento alla procura della disciplina per l'irrogazione di sanzioni (fino a 6.000€ e sospensione licenza)



Penale: maltrattamento animale, abuso di professione, frode sportiva



Ordinanza sindacale n.° 3 del 01/02/2024 - Protocollo per il controllo dei trattamenti farmacologici nei cavalli del Palio anno 2024

Definisce le procedure di gestione degli eventuali trattamenti farmacologici nei cavalli del Palio ispirandosi al regolamento FISE e agli elenchi FEI

SOSTANZE PROIBITE

SOSTANZE BANDITE

Sostanze ad **azione dopante**, che non trovano giustificato impiego terapeutico nel cavallo sportivo in attività



Non devono essere **MAI** somministrate ai cavalli partecipanti al Protocollo equino e al Palio e non devono essere presenti nel sangue dei cavalli

MEDICAZIONI CONTROLLATE

Sostanze che trovano **corretto impiego nella cura del cavallo sportivo in attività**, ma hanno anche la potenziale **capacità di modificare la prestazione sportiva** se impiegate durante l'evento o in prossimità dello stesso.



Non devono essere **non devono essere presenti** nel sangue dei cavalli partecipanti al Protocollo equino e al Palio **al momento dei campioni ematici**, ad eccezione di quelle sostanze per cui è indicata una concentrazione plasmatica soglia o in casi specifici



MEDICAZIONI CONTROLLATE DURANTE LE FASI DEL PROTOCOLLO EQUINO

- In caso di necessità, in **tutte le fasi** del protocollo equino:
 - Il **veterinario somministra** il trattamento con medicazione controllata secondo le esigenze (30 farmaci riportati nell'**All. 2** dell'Ordinanza sindacale - elenco FEI)
 - Il **responsabile del cavallo lo comunica alla Commissione Tecnica Comunale** attraverso apposito modulo (All. 1) sottoscritto dal veterinario
 - La **Commissione Tecnica Comunale verifica** lo stato di salute del cavallo, la sua idoneità a partecipare all'attività in questione e la reale necessità del trattamento richiesto
- Possono essere usati anestetici locali per il trattamento chirurgico di piccole e superficiali lacerazioni



MEDICAZIONI CONTROLLATE DURANTE LE FASI DEL PALIO

- Durante le **previsite, le prove regolamentate (prove di notte) e la tratta** – fasi a valenza selettiva sui cavalli da destinare al Palio:
 - **NON È CONSENTITO L'USO DI MEDICAZIONI CONTROLLATE** (nel sangue non deve essere presente alcuna sostanza proibita)
- Durante le **6 prove in Piazza e durante il Palio** è possibile intervenire su un cavallo impiegando **medicazioni controllate**:
 - Il **veterinario di contrada somministra** il trattamento con medicazione controllata secondo le esigenze (30 farmaci riportati nell'**All. 2** dell'Ordinanza sindacale - elenco FEI)
 - Il **Capitano o un suo Fiduciario lo comunica al Veterinario Comunale** presentando nell'Entrone apposito modulo (All. 1) sottoscritto dal veterinario
 - Il **Veterinario Comunale** prende atto del trattamento e **verifica** lo stato di salute del cavallo
- Possono essere usati anestetici locali per il trattamento chirurgico di piccole e superficiali lacerazioni



ALLEGATO 2 ORDINANZA SINDACALE n.° 3 del 01/02/2024

MEDICAZIONI CONTROLLATE



Allegato 2 - Protocollo per il controllo dei trattamenti farmacologici nei cavalli del Palio

1. Digoxin	Anti-arrhythmic
2. Tranexamic acid	Anti-fibrinolytic
3. Aminocaproic acid	Anti-fibrinolytic
4. N-butyl Scopolamine	Anticholinergic
5. Butylscopolamine	Anticholinergic
6. Cromolyn	Antihistamine
7. Chlorpheniramine	Antihistamine
8. Tiludronic acid	Bisphosphonate
9. Clodronic Acid	Bisphosphonate
10. Clenbuterol	Bronchodilator
11. Cobalt	Chemical element Threshold substance: 0.1 microgram total cobalt per millilitre in urine and 0.025 microgram total cobalt (free and protein bound) per millilitre in plasma
12. Clanobutin	Choleretic
13. Furosemide	Diuretic
14. Metoclopramide	Dopamine antagonist
15. Guaifenesin	Expectorant
16. Altrenogest (in males and geldings)	Hormone
17. 17-Alpha-Hydroxy Progesterone FEMALES	Hormone
18. Lidocaine	Local anaesthetic
19. Dembrexine	Mucolytic
20. Dantrolene	Muscle relaxant
21. Methocarbamol	Muscle relaxant
22. Loperamide	Opioid agonist
23. Dichloroacetate	Organic acid
24. Neostigmine	Parasympathomimetic
25. Diazepam	Sedative
26. Acepromazine	Sedative
27. Dimethyl Sulphoxide (DMSO)	Solvent
28. Nitroglycerin	Vasodilator
29. Isoxsuprine	Vasodilator
30. Calcium dobesilate	Vasoprotective



SOSTANZE CON VALORE PLASMATICO SOGLIA

- Durante le **6 prove in Piazza e durante il Palio** al fine di contrastare **SEMPLICI STATI INFIAMMATORI MINORI e GARANTIRE IL BENESSERE DEI CAVALLI**, è possibile intervenire impiegando:
 - Fenilbutazone
 - Flunixin meglumine

Purché:

- **Non vengano usati contemporaneamente**
- **Non mascherino patologie rilevanti** suscettibili di peggioramento in seguito all'impiego in Piazza
- **NO VIOLAZIONE** se:
 - Fenilbutazone <2µg/ml nel plasma
 - Flunixin meglumine <0.02µg/ml nel plasma
 - Non vengono usati contemporaneamente



Grazie per l'attenzione



angelo.corsaro@uslsudest.toscana.it